



# COMUNE DI CUNEO

## CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 6

### STATUTO COMUNALE - INTEGRAZIONE - DETERMINAZIONI -

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Sindaca MANASSERO PATRIZIA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30 gennaio 2022 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che nei giorni 25 gennaio 2024 e 13 febbraio 2024 si sono tenute le sedute della VII<sup>a</sup> Commissione Consiliare, al fine di esaminare le proposte di integrazione dello Statuto Comunale, all'articolo 46, circa il conferimento di incarichi a Consiglieri Comunali delegati da parte del Sindaco;

Ritenuto di porre in essere l'integrazione allo Statuto comunale Come da proposta votata a maggioranza dalla Commissione Consiliare su richiamata;

Vista la proposta di integrazione qui integralmente riportata:

### Statuto Comunale, art. 46

comma 5

*“Il Sindaco sentito il parere della conferenza dei Capi Gruppo e successivamente comunicato al Consiglio comunale, può affidare compiti specifici a singoli consiglieri o a più consiglieri comunali, delimitandone funzioni e termini, per attività, e durata circoscritte ai singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione amministrativa.*

comma 5 bis

*La durata della delega coincide con singolo incarico conferito e comunque non può essere superiore al mandato amministrativo del Sindaco.*

*Resta salva e impregiudicata la facoltà del Sindaco, di modificare e, ove occorre, di revocare in tutto o in parte, il provvedimento di delega in qualunque tempo nonché di rinnovarlo fino al termine del suo mandato.”.*

Atteso che a norma dell'articolo 6 comma 4 del TUEL n.267/2000, “gli Statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, e che le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”;

Vista la propria deliberazione n. 18 del 27 gennaio u.s. per la quale non è stato conseguito il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati;

Rilevato che in caso di mancata approvazione dei due terzi dell'assemblea consiliare si debba ripetere la votazione entro 30 gg. così che le modifiche statutarie previste, se ottengono per due volte, in sedute successive – il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio, possano divenire eseguibili;

Considerato, pertanto, che l'approvazione delle siffatte integrazioni ovvero modifiche statutarie, comportino che su di esse convergano il più elevato numero di consensi attraverso una comparazione di interessi da parte della maggioranza e dell'opposizione consiliari;

Visto il TUEL;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale, Giorgio Musso, espresso ai sensi dell'art. 49 – Pareri dei responsabili dei servizi – del T.U. 18/08/2000 n. 267 e s. m. e i.;

### DELIBERA

- 1) di approvare come approva, le integrazioni statutarie come qui di seguito riportate:

art. 46

comma 5

*“Il Sindaco sentito il parere della conferenza dei Capi Gruppo e successivamente comunicato al Consiglio comunale, può affidare compiti specifici a singoli consiglieri o a più consiglieri comunali, delimitandone funzioni e termini, per attività, e durata circoscritte ai singoli compiti di analisi, studio e proposta di azione amministrativa.*

comma 5 bis

*La durata della delega coincide con singolo incarico conferito e comunque non può essere superiore al mandato amministrativo del Sindaco.*

*Resta salva e impregiudicata la facoltà del Sindaco, di modificare e, ove occorre, di revocare in tutto o in parte, il provvedimento di delega in qualunque tempo nonché di rinnovarlo fino al termine del suo mandato.”;*

- 2) di compendiare quanto sopra approvato allo Statuto comunale, dando mandato alla Segreteria Generale di provvedere all'inserimento delle integrazioni infrascritte a modifica statutaria nello Statuto stesso;
- 3) di trasmettere la presente al Ministero dell'Interno – Albo Nazionale degli Statuti Comunali, come prescritto dal TUEL, una volta approvate tali integrazioni in via definitiva. Le modificazioni ovvero integrazioni statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'albo pretorio comunale on line. Dell'avvenuta affissione è data comunicazione per estratto a cura dell'ente nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.